REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

così composto:

dott. Riccardo Rosetti - Presidente

dott. Mario Montanaro - Giudice

dott. Gianluca Gelso - Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3612 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

R.S. nata a C. (R.) il (...), elettivamente domiciliata in Via Vincenzo Annovazzi n. 15, Civitavecchia, presso lo studio dell'avv. Simona Iodice che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

F.F. nato a R. il (...), elettivamente domiciliato in Via Salvatore Di Giacomo n. 12, Civitavecchia, presso lo studio dell'avv. Teresa Calbi che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: separazione personale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 21.10.2017 R.S. deduceva:

- di essersi unita in matrimonio civile con F.F. in data 07/03/2009 in S. M. (R.);

- che dall'unione erano nati i figli L. (P., (...)) e R. (R., (...));

- che la casa coniugale, sita in S. M., Via G. L. n. 38, acquistata dai coniugi in regime di comunione legale, era gravata da mutuo ipotecario la cui rata mensile ammontava ad Euro 498,00;

- che il resistente era sottufficiale dell'Aeronautica Militare con il grado di maresciallo e percepiva un reddito medio mensile di Euro 2.400,00, al quale dovevano aggiungersi compensi mensili ammontanti a circa 500,00 Euro peer attività di manutenzione di giardini, mentre la ricorrente era estetista e percepiva mensilmente Euro 300,00 circa;

- che il F., pur comunicando preventivamente alla moglie un calendario mensile dei giorni e orari in cui poteva prendersi cura dei figli non rispettava gli impegni assunti impedendole, così, di organizzare il proprio lavoro;

- che la S. era costretta ad occuparsi personalmente dei figli, non potendo contare nemmeno sull'aiuto della propria madre, non autosufficiente perché colpita da una grave forma di glioblastoma cerebrale;

- che, dal momento in cui il Sig. F. si era allontanato dalla casa coniugale, aveva versato alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, una somma mensile di Euro 500,00, insufficiente per soddisfare le esigenze primarie di vita dei figli minori e della stessa ricorrente.

Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, nonché disporsi un assegno di mantenimento a favore dei figli ammontante ad Euro 1.000,00 mensili a carico del padre, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.

F.F. si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione personale ma contestando nel merito le domande proposte dalla S. e deducendo:

- di essersi allontanato dalla casa familiare a partire dal mese di febbraio 2017 mentre dal mese di novembre 2017 aveva preso in locazione un appartamento per il quale versava 500 Euro mensili;

- di riuscire a vedere i figli un weekend al mese ed anche per due giorni consecutivi con il pernotto nell'arco di 5 giorni;

- che la S. faceva l'estetista e lavorava dentro casa e che negli anni avevano partecipato insieme alle spese familiari, di aver provveduto a pagare il mutuo e le assicurazioni, di pagare il 100% delle spese dello sport dei figli e di sostenere la spese straordinarie al 50%.

Tanto dedotto e rilevato F.F. concludeva aderendo alla domanda di separazione personale e chiedeva porsi a suo carico un assegno pari ad Euro 500,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza presidenziale del 5.6.2018 comparivano le parti e il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in quanto genitore collocatario, un assegno di mantenimento a carico del resistente a favore dei figli ammontante ad Euro 800,00 mensili (Euro 400,00 per ciascun figlio) oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.

Con ordinanza del 19 luglio 2019 il Giudice istruttore rigettava la richiesta di modifica di ordinanza presidenziale proposta dal resistente all'udienza del 4 luglio 2019, a seguito della circostanza per la quale la ricorrente era stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società cooperativa M. e percepiva Euro 950,00 mensili circa, in quanto riteneva che le condizioni economiche non fossero mutate in maniera significativa e riservava all'esito dell'istruttoria la decisione sulle statuizioni economiche tra le parti.

In data 20.11.2019, su istanza delle parti, veniva emessa sentenza non definitiva con la quale veniva pronunciata la separazione personale tra le parti.

La causa proseguiva per l'istruttoria sulle residue domande compiuta con prove documentali.

All'udienza del 31 marzo 2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale.

Affidamento dei figli e casa familiare

I figli minori L. e R., sono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare; il padre potrà tenerli con sé, salvo diverso accordo alle condizioni stabilite nell'ordinanza del 7.06.2018, con modifica degli orari per il fine settimana in conformità con quanto richiesto dalla ricorrente, compatibilmente con i turni lavorativi del F. che comunicherà alla S. entro il 27 di ciascun mese.

Statuizioni economiche

In ordine alla situazione patrimoniale dei coniugi, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento per i figli (nulla hanno chiesto i coniugi per il proprio mantenimento), dall'istruttoria va premesso quanto segue. Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 c.c., come sostituito

dall'art. 1 L. 8 febbraio 2006, n. 54, oggi trasfuso nell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, ed individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., sent. nn. 17089/2013; 3974/2002).

Quanto alla situazione delle parti in causa può sinteticamente osservarsi che il F. è titolare di una maggiore capacità reddituale rispetto alla moglie.

In particolare, la S. percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a circa 1.200,00 Euro mensili comprensivo di assegni familiari, che le deriva dalle sue attività di dipendente della società cooperativa M., non sostiene spese per l'abitazione in quanto assegnataria della casa familiare, con versamenti per prestiti personali ammontanti a circa 300 Euro mensili.

Il F. è dipendente del Ministero della Difesa e percepisce un reddito pari a circa Euro 2.200,00 netti mensili. Il resistente è proprietario del 50% della casa familiare e corrisponde per l'affitto circa 500 Euro mensili e per il mutuo dell'abitazione adibita a casa familiare circa 516,00 Euro mensili.

Dall'esame dei conti correnti depositati è emerso che frequenti sono i versamenti in contanti per cifre da 300,00 Euro a 1.000 Euro che fanno ritenere che la capacità economica del ricorrente sia superiore rispetto a quanto dichiarato.

Con riguardo alla quantificazione del contributo il Collegio osserva, considerate l'età dei figli (e le crescenti esigenze di essi) e le possibilità economiche del padre (che ha preso in locazione un appartamento per un canone pari ad Euro 500,00 mensili e corrisponde per intero il mutuo mensile gravante sulla casa coniugale di Euro 516,00 Euro) deve essere parzialmente rivista la misura del contributo già stabilita dal G.i. con ordinanza del 5.06.18.

Infatti nel corso del giudizio è aumentata la capacità reddituale della ricorrente, la quale inizialmente percepiva 300 Euro mensili quale estetista e attualmente percepisce Euro 1.200 mensili con contratto di lavoro a tempo indeterminato comprensiva di assegni familiari e non sostiene spese per l'abitazione in quanto assegnataria della casa familiare, con versamenti per prestiti personali ammontanti a circa 300 Euro mensili.

Diversamente il resistente percepisce mensilmente Euro 2.200,00 e versa per l'affitto Euro 500,00 oltre a corrispondere per il muto della casa familiare mensilmente Euro 516,00 potendo però annoverare entrate in contanti frequenti e periodiche mensilmente che ne accrescono la capacità reddituale.

Il Collegio pertanto ritiene che il contributo mensile per i figli per i quali, come detto, le esigenze economiche sono aumentate, debba essere stabilito in Euro 700,00 mensili (Euro 350,00 per ciascun figlio) e le spese straordinarie vadano ripartite al 50% tra le parti. Tale rideterminazione deriva anche dalla circostanza per la quale i minori trascorrono al mese diversi giorni on il padre (circa dodici) e che la madre ha aumentato la propria capacità reddituale e pertanto può provvedere in maniera più consistente al loro mantenimento.

L'esito della controversia, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza con riferimento alle opposte richieste in merito al contributo economico paterno per il mantenimento dei figli, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3612/2017 R.G.A.C., vista la sentenza non definitiva di separazione personale emessa in data 20.11.2019, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

1) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;

2) affida i figli minori L. e R. ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;

3) dispone che i minori risiedano presso la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti con almeno un giorno di anticipo e compatibilmente con i turni lavorativi del padre, che il padre comunicherà alla madre entro il 27 di ciascun mese indicando i giorni in cui vedrà i figli nel mese successivo secondo il seguente calendario: a) due giorni a settimana consecutivi dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico, ovvero dalle ore 10 in caso di chiusura scolastica, al giorno successivo alle ore 20 allorché li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nonché b) un fine settimana al mese dal venerdì dalle 07,30 fino alla domenica alle 13,00 o dal Sabato alle 10,00 al lunedì alle ore 14,30 allorché li riaccompagnerà presso l'abitazione materna; c) per metà della durata delle ordinarie vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni il giorno del compleanno dei figli e in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre; e) ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno, con la specificazione che in difetto di accordo i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 1 al 15 agosto negli anni pari e il periodo dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la restante metà del mese di agosto con la madre;

3) assegna a R.S. la casa familiare sita in S. M., Via G. L. n. 38;

4) pone a carico di F.F., quale contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile pari ad Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascuno) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza ottobre 2017, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) dei figli da concordarsi in via preventiva tra i genitori e da documentarsi;

5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 28 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria il 28 agosto 2021.